

## Agrifood e famiglia ai tempi del Green Deal<sup>1</sup>

Sonia Carmignani

### 1.- Premessa

La complessa architettura della storia europea è stata segnata dalla rilevanza accordata fin dagli esordi della CEE all'agricoltura come comparto produttivo ma sempre più progressivamente come custode e garante di valori condivisi e di diritti fondamentali dell'individuo. Oggi, mentre il *Green Deal* dell'Unione europea traccia una nuova rotta verso la sostenibilità<sup>2</sup>, è nelle aziende agricole a conduzione familiare che si costruisce il ponte tra un passato di saperi antichi e tutela delle tradizioni e il futuro dell'agricoltura 4.0, ridefinendo il patto tra uomo, cibo e risorse naturali, che coinvolge il ruolo della famiglia come custode di valori e di resilienza.

Affrontare il tema delle relazioni tra *Green Deal*, agricoltura e famiglia implica volgere un ancorché breve sguardo al recente corso della politica europea, individuando il ruolo della famiglia agricola e le sue specificità, per verificare l'impatto che l'agricoltura 4.0 è suscettibile di produrre sul contesto familiare e sulla tenuta della famiglia di fronte alle sfide del terzo millennio.

### 2- *Green Deal* e agrifood: un breve sguardo

Identificare le coordinate del *Green Deal* significa guardare alle strategie, ambiziose ma necessarie, che l'Unione europea intende realizzare in un arco temporale che dal 2019, anno della presentazione del

Programma, dovrebbero trovare compimento nel 2050<sup>3</sup>.

Obiettivi di impatto climatico zero, Strategia *Farm to Fork*, Strategia sulla biodiversità, strategia forestale, Promozione dell'Economia circolare, Strategia per la tutela del suolo sono diretti a trasformare i sistemi agroalimentari in modelli più sostenibili, equi e salubri. La sostenibilità della produzione alimentare, la riduzione degli sprechi, la promozione di un consumo alimentare sostenibile sono i predicati della garanzia di approvvigionamento alimentare, che delinea i due macro aspetti della più generale sicurezza alimentare: *food safety*, da un lato, e *food security*, dall'altro, con una intersezione indispensabile tra sicurezza alimentare e sicurezza ambientale, nella piena consapevolezza da parte del legislatore europeo che non vi è strategia di successo della sicurezza alimentare e della tutela del consumatore, in assenza di una parallela efficiente strategia climatica, di protezione ambientale, di ripristino della natura, di conservazione della biodiversità.

Se pure il *Green Deal* tocca tutti i settori economici, le leggi di natura che vedono l'agricoltura inscindibilmente legata all'ambiente, al clima, alle risorse naturali, all'alimentazione, valgono a rendere il settore primario il cuore del nuovo corso della politica europea. Con una peculiarità.

L'agricoltura, in Italia e in Europa, non è solo un settore economico. Costituisce un tessuto sociale, una storia tramandata di generazione in generazione, un'identità.

Oltre la produzione di cibo sicuro, sostenibile, a basso impatto ambientale, all'agricoltura si chiede oggi di continuare a svolgere una rilevante funzione che non è solo economica ma anche sociale, custode dei territori, artefice del paesaggio, depositaria di quei valori e tradizioni sempre invocati, sostenuti e promossi quando l'accento dalla produzione generica si sposta sulla produzione di qualità.

(<sup>1</sup>) Il testo riproduce, con l'aggiunta di bibliografia essenziale, la relazione svolta al Convegno multidisciplinare "50 anni dalla riforma del diritto di famiglia", Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Siena, 28 ottobre 2025.

(<sup>2</sup>) È ovvio che il *Green Deal* non si rivolge solo al settore agricolo. L'agricoltura è uno dei settori produttivi interessato alla transizione energetica ed ecologica.

(<sup>3</sup>) Sul tema, A. Jannarelli, *Agricoltura sostenibile e nuova PAC: problemi e prospettive*, in *Rivista di Diritto Agrario* 1/2020, 1, pp. 23-42. V. anche, a titolo esemplificativo, L. Russo, *Il diritto agrario fra innovazione e sostenibilità*, in *Riv. dir. agr.*, n. 3-2023, 1, pp. 464-488; P. Pinto, *Il "Green Deal": un modello europeo di sostenibilità?*, in *Il diritto dell'agricoltura*, n. 3-2020, pp. 341-353; M. Alabrese, *Politiche climatiche, politiche agricole e il bisogno di coordinamento*, in *Riv. dir. agr.*, n. 3-2020, 1, pp. 618-643; L. Ferraris, *"Green Deal" e agricoltura, la vera sfida è a livello globale*, in *Il Diritto dell'agricoltura*, n. 1-2020, pp. 21-34.

Come in un gioco di cerchi concentrici, se il *Green Deal* ha come *focus* l'agricoltura, l'agricoltura soprattutto in Italia ma vale per la maggior parte dei Paesi europei, si identifica spesso con la famiglia agricola, ovvero con una struttura produttiva che, indipendentemente dalle dimensioni, ha al centro la famiglia.

Quasi due terzi delle imprese agricole europee sono medie e piccole imprese, spesso a base familiare, che svolgono un ruolo cruciale nella produzione di cibo, nella tutela dell'agrobiodiversità, nella tutela del patrimonio rurale<sup>4</sup>.

### 3- La famiglia agricola: un modello disciplinare *sui generis*

Rivolgere l'attenzione alla famiglia agricola, significa rivolgersi al tempo stesso ad un modello produttivo che ha plasmato nel corso del tempo l'ambiente, il territorio e il paesaggio, ma anche ad un peculiare assetto di disciplina familiare, che rende la famiglia in agricoltura soggetto economico rilevante ai fini della politica europea in generale e del *Green Deal* in particolare, al tempo stesso prototipo di un modello disciplinare *sui generis* diretto a coniugare profili personali e profili imprenditoriali.

Il pensiero corre in prima battuta all'art. 230 bis del codice civile<sup>5</sup>, con la sua disciplina improntata all'uguaglianza del lavoro della donna con quello dell'uomo, al rapporto equitativo tra i familiari, ai quali è riconosciuto il diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e la partecipazione agli utili dell'impresa familiare in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, al principio maggioritario di assunzione delle delibere, rendendo, tuttavia, la disciplina residuale a fronte della volontà dei familiari, ai quali è sempre consentito di configurare "un diverso rapporto".

Disciplina, questa, che, nel caso della famiglia agricola, appare affatto esaustiva, dovendo essere coordinata con le previsioni dell'art. 48 della l. n. 203/1982<sup>6</sup>, suscettibile di configurare un rapporto sia interno tra i familiari che esterno del tutto peculiare.

Con riguardi ai rapporti esterni, è la famiglia che compare come unità giuridica, non impresa individuale con rilevanza nei confronti dei terzi del capofamiglia, ma centro di imputazione unitaria dei rapporti giuridici<sup>7</sup>. Precisa, infatti, l'art. 48 che, in presenza di famiglia coltivatrice, il contratto di affitto del fondo intercorre tra concedente e famiglia coltivatrice, la quale è rappresentata nei confronti del concedente, se questi lo richiede, da uno dei suoi familiari.

Occorre evidenziare che la eventuale rappresentanza affidata ad un familiare rende il rappresentante mero mandatario della famiglia coltivatrice, alla quale sono e continuano a restare imputati i rapporti contrattuali in una visione della famiglia come complesso imprenditoriale organizzato capace di sopravvivere a se stesso.

L'art. 48 prevede, invero, che il venir meno dei rapporti familiari o la dissoluzione per cause volontarie o naturali della famiglia determina la continuazione del rapporto contrattuale anche con un solo familiare, purché la sua forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.

Così che l'unità giuridica della famiglia coltivatrice non viene meno nel caso in cui i profili produttivi trovino comunque garanzia nei termini indicati dalla norma, pur se di fatto la famiglia si è dissolta.

In questa prospettiva, si apprezza la divergenza tra il modello della famiglia coltivatrice e quello dell'impresa familiare di disciplina codicistica. Laddove l'art. 230 bis sembra delineare una fattispecie di impresa individuale, circondando di garanzie i familiari partecipi all'attività economica, la legge speciale tratteggia l'im-

(<sup>4</sup>) Cfr. M. Alessandrini, E. Alblas, L. Batten, S. Bothé, *Smallholder farms in the sustainable food transition: A critical examination of the new Common Agricultural Policy*, in *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, vol. 33, p. 124-135.

(<sup>5</sup>) Su cui a titolo meramente esemplificativo, Aa.Vv. *Impresa familiare*, Studi Saresi, Milano, 1979; V. Colussi, *Impresa familiare*, in *Noviss. Dig. It. App.*, Torino, 1983; F. Galgano, *Impresa familiare*, in *Il regime patrimoniale della famiglia a dieci anni dalla riforma: Convegno di studi organizzato dal Comitato Regionale dei Consigli Notarili dell' Emilia-Romagna in collaborazione con l' Università degli Studi di Bologna*, Bologna 10-11 maggio 1985, Milano, 1988, 103 ss.; F. Prospero, *Impresa familiare*, Milano, 2006.

(<sup>6</sup>) Per tutti, N. Ferrucci, *Famiglia coltivatrice*, in *Riv. dir. agr.*, n. 4-1997, 2, pp. 342-349; Id., *La famiglia in agricoltura. Profili di rilevanza giuridica*, Milano, 1999; A. Germanò, *Le figure soggettive specifiche*, in L. Costato, A. Germanò, E. Rook Basile, *Trattato di diritto agrario*, I, Milano, 2011, p. 806 ss.

(<sup>7</sup>) Cfr. Cass. 22 giugno 2001, n. 8598, in *Mass.*, *Giur. It.*, 2001, per il rilievo che la famiglia coltivatrice integra "un organismo collettivo finalizzato all'esercizio in comune di un'impresa agricola".

prenditorialità familiare in agricoltura con lo sguardo rivolto al versante societario piuttosto che a quello dell'impresa familiare.

Il legislatore del 1982 ha guardato, in particolare, al modello societario delle società semplici, laddove prevede che per le obbligazioni assunte nello svolgimento del rapporto agrario, i familiari rispondono con i beni comuni, ma che delle obbligazioni stesse rispondono anche, personalmente e solidalmente, i familiari che hanno agito in nome e per conto della famiglia e, salvo patto contrario, anche gli altri, con una responsabilità sussidiaria e illimitata.

Né è possibile trascurare l'art. 6 della l. n. 203/1982, il quale, definendo la specifica figura professionale del coltivatore diretto, chiarisce che sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole e sottolineando ancora una volta, sulla scia dell'art. 230 *bis*, che il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

L'imprenditorialità familiare in agricoltura si colora, quindi, di specifiche caratteristiche di professionalità in presenza dei requisiti richiesti dall'art. 6 della legge n. 230/1982, che non sono irrilevanti ai fini di determinare momenti specifici della vita familiare, che diventano momenti fondamentali della vita dell'impresa.

Il riferimento è, in particolare, alla disciplina successoria<sup>8</sup>, che, ex art. 49 l. n. 203/1982<sup>9</sup>, in caso di decesso del proprietario del fondo, si discosta dalle regole codicistiche per privilegiare nella successione coloro tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuano ad esercitare sul fondo attività agricola come imprenditori agricoli professionalmente qualificati in termini di Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) o come coltivatori diretti, subentrando al *de cuius* anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi<sup>10</sup>.

L'art. 49 prevede contestualmente la costituzione coattiva di un rapporto di affitto agrario, posto che l'erede coltivatore diretto o imprenditore agricolo diviene *ex lege* affittuario dei fondi di proprietà della comunione ereditaria per un periodo di 15 anni, corrispondenti alla durata legale minima dei contratti di affitto di fondi rustici prevista dall'art. 1 della l. n. 203/1982. L'obiettivo è di assicurare, anche dopo la morte dell'imprenditore agricolo e per un periodo di almeno 15 anni, l'integrità e la continuità dell'azienda agricola, facendo prevalere l'interesse alla continuità di gestione ed alla conservazione dell'unità economica costituita dalla medesima azienda su quello dei singoli coeredi a che non vi sia una disparità di trattamento tra di loro.

In forza dell'art. 4 della l. n. 97 del 31 gennaio 1994<sup>11</sup>, gli eredi considerati affittuari, ai sensi dell'art. 49 della l. n. 203/1982, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi hanno diritto, alla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per legge, all'acquisto della proprietà delle porzioni medesime. L'ordinamento consente, cioè, agli eredi considerati affittuari *ex lege* di acquistare coattivamente, alla scadenza dei 15 anni, la proprietà dei fondi rustici, ivi comprese le quote di spettanza degli altri coeredi, i quali nulla possono porre in essere per evitare che la loro sfera giuridica venga ad essere modificata.

#### 4.- Famiglia agricola e Green Deal: le sfide dell'agricoltura 4.0

Se la speciale disciplina dell'impresa familiare in agricoltura è diretta a tutelare l'integrità aziendale e la continuità produttiva, anche in deroga alla disciplina comune che presiede alle relazioni familiari, la tenuta della famiglia agricola e degli obiettivi che il legislatore speciale ha inteso nel tempo perseguire si trovano a confrontarsi con le sfide poste dal *Green Deal* al nuovo corso dell'agricoltura 4.0

Si pensi alla riduzione dell'uso di pesticidi e fertilizzanti, prevista dalla strategia "Farm to Fork", che compor-

(<sup>8</sup>) Per tutti, M. Giuffrida, *Successione "mortis causa" e strumenti (anche preventivi) di conservazione dell'integrità aziendale*, in *Rivista di Diritto Agrario* 4/2016, 1, pp. 487-505.

(<sup>9</sup>) Si rinvia a E. Casadei, *Discipline speciali per la successione nella proprietà terriera e nei contratti agrari*, in L. Costato, A. Germanò, E. Rook Basile, *Trattato*, cit., 591 ss.

(<sup>10</sup>) Tale subentro non avviene a titolo di proprietà ma di affitto V. *infra*.239.

(<sup>11</sup>) Si rimanda a E. Casadei, *op. loc. ult. cit.*

ta la necessità di adottare nuove tecniche di coltivazione, come l'agricoltura biologica o l'agroecologia, che possono richiedere investimenti e tempo per essere pienamente integrate. Peraltro, l'obiettivo europeo di aumentare la percentuale di terreni destinati all'agricoltura biologica può impattare negativamente sulle piccole e medie imprese a conduzione familiare, chiamate ad affrontare un percorso di conversione al biologico lungo e costoso, con un rischio potenziale di calo delle rese nel breve periodo.

Si pensi, ancora, alle sfide climatiche, che il *Green Deal* affronta chiedendo alle imprese agricole di realizzare modelli produttivi resilienti agli effetti del cambiamento climatico. Questo richiede investimenti in tecnologie e infrastrutture, che possono gravare sui bilanci delle famiglie agricole.

Non secondario è, inoltre, il profilo burocratico. La nuova Politica Agricola Comune per il periodo 2023-2027, allineata con gli obiettivi del *Green Deal*, con la condizionalità ambientale e sociale, introduce una serie di eco-schemi e requisiti che possono essere complessi da comprendere e applicare per le piccole aziende a conduzione familiare.

Né deve essere tralasciato un obiettivo che, introdotto dalla nuova PAC ai fini di rendere l'agricoltura europea resiliente, competitiva, smart ed efficiente, potrebbe, se non adeguatamente governato, tradursi in un ostacolo molto rilevante per le imprese familiari.

Il riferimento è all'innovazione<sup>12</sup>, con i suoi portati tecnologici e digitali, che, se, da un lato, costituisce nell'architettura della nuova politica europea l'architrave del sistema, dall'altro in una singolare eterogenesi dei fini, rischia di fagocitare le imprese agricole a struttura familiare a vantaggio di sistemi agricoli maggiormente complessi.

Le richieste di ammodernamento tecnologico, la digitalizzazione, l'uso dell'intelligenza artificiale, mentre rappresentano una indubitabile spinta verso una agricoltura capace di affidare le sfide ambientali, climatiche e di mercato del terzo millennio, al tempo stesso presentano costi, materiali ed umani in termini anche di formazione<sup>13</sup>, non immediatamente conciliabili con

la struttura produttiva familiare, spesso a base ridotta e ancora legata alle facilitazioni e semplificazioni amministrativo-gestionali anche contabili che il codice civile pure prevede.

È sufficiente, in questa sede, ricordare la previsione dell'art. 2214 cod. civ. Quella che era nata come una forma di agevolazione e semplificazione per l'allora, nell'anno della codificazione, nuova categoria di imprenditore agricolo, è oggi un ostacolo all'accesso ai finanziamenti, dunque un ostacolo all'accesso all'innovazione, che richiede la disponibilità di capitali.

L'art. 2214 c.c., che prevede l'obbligo della tenuta delle scritture contabili per i soli imprenditori commerciali, consegna ai mercati un imprenditore agricolo caratterizzato da un'autodeterminazione contabile, in termini di tenuta o meno delle scritture contabili, non aderente, per non dire molto lontana, dalla certezza dei dati economico-aziendali richiesta dal sistema finanziario. La spinta europea verso un'agricoltura smart, innovativa, sostenibile, pare incompatibile con la persistenza di un retaggio di un'epoca certamente non digitalizzata e caratterizzata da minore complessità<sup>14</sup>.

Vero è che ai fini IVA, sia che l'imprenditore opti per il regime speciale, compensando l'IVA assolta sugli acquisti senza la necessità di tenere una contabilità analitica complessa, piuttosto che per il regime di esonero, nel caso di piccole attività agricole, dove il cessionario è tenuto ad emettere una autofattura per conto del produttore e versare l'IVA per conto dell'agricoltore esonerato, sia che opti per il regime ordinario, ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 all'imprenditore è comunque richiesto la tenuta di una contabilità relativa alle fatture ricevute ed emesse.

Così come non è possibile tralasciare l'obbligatorietà del Quaderno di Campagna (QDCA), diretto a documentare tutte le operazioni colturali, come trattamenti, concimazioni, semine e irrigazioni, fondamentale per dimostrare il rispetto delle normative ambientali e sanitarie e delle buone pratiche agricole, dunque essenziale per accedere ai finanziamenti UE. Dal 2025 è entrato in vigore il formato digitale obbligatorio

(<sup>12</sup>) Cfr. L. Paoloni, *Sostenibilità e innovazione in agricoltura. Dilemma o opportunità?*, in *Diritto agroalimentare* 3/2024, pp. 569-590; L. Russo, *Il Diritto agrario fra innovazione e sostenibilità* in *Riv. dir. agr.*, n. 3-2023, 1, pp. 464-488; S. Masini, «*Transizione ecologica*» dell'agricoltura, in *Diritto agroalimentare*, n.1-2022, pp. 45-66.

(<sup>13</sup>) Mi sia consentito sul punto, S. Carmignani, *La "start up" agricola tra innovazione e prospettive di significato*, in *Persona e Mercato*, n. 1-2024 pp. 77-90

(<sup>14</sup>) S. Carmignani, *Sostenibilità e credito agrario: un binomio difficile?*, in [www.rivistadirittoalimentare.it](http://www.rivistadirittoalimentare.it), n. 4-2024, pp. 57-62.

a livello nazionale, che si integra con il fascicolo aziendale e garantisce tracciabilità e conformità normativa. Se le disposizioni IVA e gli adempimenti contabili e gestionali richiesti all'imprenditore agricolo per accedere ai finanziamenti UE sembrano *prima facie* determinare lo scolorimento della disposizione dell'art. 2214 c.c., è anche vero che la disciplina civilistica continua a marcare la differenza tra regime dell'attività agricola<sup>15</sup> e regime dell'attività commerciale, assegnando alle due categorie di imprenditori statuti che erano, nell'originaria configurazione del codice civile, e che continuano ad essere, anche a seguito delle riforme<sup>16</sup>, diversi, perché diversi sono non solo l'oggetto delle rispettive attività, ma soprattutto sono diversi i valori coinvolti, in termini ambientali, di sicurezza alimentare, di tutela della vita e della salute degli individui, di protezione della biodiversità.

L'indubbia circostanza che la disciplina codicistica debba trovare coordinamento con le leggi tributarie e con gli adempimenti richiesti dall'Unione Europea, non elimina la, sia pur appannata ma persistente, validità e vigenza dell'art. 2214, sulla cui formulazione il legislatore dovrebbe avviare una riflessione.

Continuare nella previsione di affidare alla facoltatività la formalizzazione di dati necessari per monitorare la redditività, controllare i costi, accedere a bandi e partnership limita nell'attuale contesto storico la capacità dell'imprenditore di gestire efficacemente la propria attività e di affrontare le sfide climatiche, ambientali, tecnologiche, digitali.

Si tratta di superare un intento semplificatorio che, valido nelle sue origini, rischia di tradire oggi i propri fini, immaginando una contabilità obbligatoria, magari semplificata ma strutturata, anche con ricorso a soluzioni contabili digitali a basso costo, specificamente pensata per l'impresa agricola.

In altri termini, gli obiettivi del *Green Deal* e della nuova PAC devono misurarsi con una struttura produttiva europea in gran parte a base familiare, di piccole e medie dimensioni, certamente meccanizzata ma non del tutto tecnologizzata, carente di formazione contabile, con scarsa abilità nell'impiego delle tecno-

logie IOT (Internet Of Things), con difficoltà all'accesso ai finanziamenti privati, nella non sufficienza dei finanziamenti pubblici europei, anagraficamente caratterizzata da una età media elevata.

La questione delle relazioni tra *Green Deal* e impresa familiare in agricoltura è, allora, la questione della transizione non solo verso un'agricoltura 4.0 ma anche -e, forse, soprattutto- di sostegno e accompagnamento delle famiglie agricole verso le sfide del terzo millennio.

Si tratta di sfide imponenti, ambientali, climatiche, di mercato, di sicurezza alimentare e di garanzia di approvvigionamento, che non possono essere risolte con imposizioni normative, pena l'abbandono dell'agricoltura da parte delle piccole e medie imprese, che potrebbero trovarsi nella oggettiva impossibilità di proseguire nell'attività.

La prospettiva è quella di guardare alla nuova agricoltura, avendo, tuttavia, alla base una nuova alleanza tra politica, diritto e famiglia coltivatrice, capace di investire in formazione e conoscenza, di fornire alle imprese familiari supporto adeguato e specifico sia in termini finanziari che tecnologici, di investire soprattutto sulle generazioni più giovani, favorendo il ricambio generazionale, sostenendo i redditi in agricoltura, come peraltro l'art. 39 TFUE prevede.

In questa direzione, il *Green Deal* può costituire un'opportunità nel rivolgersi alle generazioni più giovani, più sensibili ai temi ambientali e più aperti all'innovazione. Occorre, tuttavia, creare un ecosistema politico e giuridico favorevole alla famiglia agricola, a quelle già esistenti e alle nuove famiglie, dove siano facilitati l'accesso alla terra, l'accesso al credito a tasso agevolato, in un contesto di burocrazia snella.

Le norme speciali in materia di conservazione dell'integrità aziendale in agricoltura in caso di successione non sono sufficienti a garantire la resilienza delle famiglie coltivatrici all'onda d'urto delle sfide del *Green Deal*. Le norme speciali, peraltro emanate in un contesto storico e politico molto diverso dall'attuale, potranno continuare a svolgere la loro funzione ed evitare la dissoluzione dell'impresa solo laddove gli eredi

<sup>(15)</sup> Quando non svolta in forma societaria, ovvero secondo forme organizzative che richiedono l'obbligatorietà delle scritture contabili.

<sup>(16)</sup> Si pensi al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, D. Lgs. 14/2019, che ha introdotto l'obbligo generale per ogni imprenditore, quindi anche per l'imprenditore agricolo, di adottare "assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati", ex artt. 3 del Codice e 2086 cod. civ., in funzione della tempestiva rilevazione della crisi. Se questo dovere impone all'imprenditore agricolo di dotarsi di una organizzazione idonea a monitorare l'andamento dell'attività, non equivale però all'obbligo di tenere il libro giornale e il libro degli inventari, come richiesto dall'art. 2214 c.c. ai soli imprenditori commerciali.

qualificati trovino adeguati *pathways* che consentano loro non solo di conservare l'integrità familiare e aziendale, ma anche di continuare a svolgere l'attività in modo efficiente, sostenibile, climatico-resiliente, tecnologico e innovativo.

Solo in tal modo, sarà possibile perpetuare l'ineludibile ruolo dell'agricoltura di protezione dei diritti fondamentali dell'individuo ad una alimentazione sicura, ad un ambiente salubre, ad un territorio conservato e da trasmettere alle generazioni future.

In un simile contesto, non secondaria appare la necessità di rafforzare il legame tra il produttore e il consumatore, spingendo a ridurre la lunghezza della filiera, a valorizzare il cibo locale e di stagione, garantendo una maggiore trasparenza e sicurezza alimentare e permettendo al consumatore di conoscere la storia che c'è dietro il cibo che mangia, di apprezzare il lavoro e la passione della famiglia agricola.

In conclusione, il *Green Deal* offre l'opportunità di valorizzare il ruolo cruciale della famiglia agricola come custode del nostro futuro, capace di portare con il suo sapere secolare l'agricoltura familiare verso la transizione ecologica.

Indispensabile appare, tuttavia l'azione sinergica tra politica, scienza, diritto, agricoltori e consumatori, dove anche il diritto di famiglia, prendendo atto di nuovi modelli familiari, possa costituire un supporto per le famiglie, vecchie e nuove, che sono già (nel) o intendono affacciarsi al mondo agricolo.

## ABSTRACT

*Se è vero che il Green Deal traccia una nuova rotta verso la sostenibilità, è nelle aziende agricole a conduzione familiare che si costruisce il ponte tra un passato di antichi saperi e tutela delle tradizioni e il futuro dell'agricoltura 4.0, ridefinendo il patto tra persone, cibo e risorse naturali, che coinvolge il ruolo della famiglia come custode di valori e resilienza.*

*Affrontare il rapporto tra Green Deal, agricoltura e famiglia richiede di analizzare il ruolo della famiglia agricola e le sue specificità, per valutare l'impatto che l'agricoltura 4.0 potrà avere sul contesto familiare e sulla sua resilienza di fronte alle sfide del terzo millennio*

*If it is true that the Green Deal charts a new course toward sustainability, it is on family-run farms that the bridge is being built between a past of ancient knowledge and the protection of traditions and the future of Agriculture 4.0, redefining the pact between people, food, and natural resources, which involves the role of the family as a guardian of values and resilience.*

*Addressing the relationship between the Green Deal, agriculture, and the family requires analyzing the role of the farming family and its specific characteristics, to assess the impact that Agriculture 4.0 is likely to have on the family context and its ability to cope with the challenges of the third millennium.*